La UIL Scuola Lombardia

invita

ALL' ASSEMBLEA INDIRIZZATA AL PERSONALE SCOLASTICO

Lunedì 30 agosto 2021– h 14,30-16,30

Via WEB - Partecipa con Google Meet: meet.google.com/obx-yphv-zho

Partecipa tramite telefono (IT) +39 02 3041 9513 PIN: 978 351 293#

Temi dell'incontro:

- *Decreto, protocollo, note relativi al Green Pass*

decreto legge **6 agosto 2021, n. 111**
protocollo d'intesa
note Ministero

- *Interventi della UIL Scuola*

articoli UIL Scuola Lombardia
delibera UIL Scuola Nazionale
posizione della UIL Scuola

Interventi dei partecipanti

DECRETO-LEGGE **6 agosto 2021, n. 111** Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 100 euro).

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la certificazione verde COVID-19”per tutto il personale scolastico.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione”della certificazione verde.

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

l Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021

- ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

13 (nota a margine)La circolare del Ministero della Salute indica le condizioni cliniche che - allo stato delle attuali evidenze scientifiche -determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione del vaccino e che, pertanto, costituiscono esclusivo presupposto per il rilascio della certificazione di esenzione vaccinale sostitutiva della certificazione verde. La circolare indica pure le condizioni (es. gravidanza o allattamento) che non costituiscono, se non in presenza di specifica certificazione medica, causa di esenzione dalla vaccinazione e chiarisce che "la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale".

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 111/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, ...prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

A parere dello scrivente(Il Capo Dipartimento Stefano Versari), allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).

GPDP | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro 16". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

16 La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle "disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689." Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione "generale" che pone la contestazione della sanzione in capo "agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro", consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia.
Secondo il tenore letterale del comma 5 del nuovo articolo 9-ter - decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021 - "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

I6) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione”del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni

Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati:

quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno?

A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato?

Quale durata per il contratto di supplenza?

Parere tecnico.MINISTERO ISTRUZIONE nota 1237 del 13.8.2021

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021

Con la sottoscrizione si era pervenuti ad un miglioramento dei contenuti del Decreto 111

- tavolo permanente di confronto sull'attuazione delle norme,
- gratuità dei tamponi per il personale scolastico che per motivi vari non ritiene di sottoporsi al vaccino (sfiducia, paura, libera scelta).
- adeguamento organici per i casi delle classi numerose.

L'accordo,

sottoscritto dai maggiori sindacati nazionali rappresentativi,

non veniva rispettato dal Ministro

Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021

il Ministero si impegna ad attivare:

a) un **servizio di Help Desk** dedicato alle istituzioni scolastiche;

b) un **Tavolo nazionale permanente** composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull'attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati.

c) un **Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR**, di cui fanno parte rappresentanti dell'USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola e dell'area istruzione e ricerca firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene

epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio.

d) **incontri tra il Ministero e le OO.SS** in ordine all'attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS.

nota MInistero Istruzione del 18.8.2021

Oggetto: trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022

Pertanto, le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione.

esempio di circolare interna

A tutto il personale

Al Sito Web

Oggetto: Decreto Legge 111/2021 - Obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19”.

In attuazione del Decreto Legge 111/2021 e in riferimento al parere tecnico espresso con nota MI prot. n. 1237 del 13.08.2021, "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione",

SI COMUNICA

che **dal 1° settembre** tutto il personale scolastico deve possedere ed esibire la **“certificazione verde COVID-19”**. La violazione del dovere di possesso ed esibizione del green pass è **sanzionata in via amministrativa** (sanzione comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020) col pagamento di una somma di **denaro dai 400 ai 1000 euro.** Il mancato possesso della certificazione verde è inoltre qualificato **come “assenza ingiustificata”** e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate, oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, il personale scolastico non in possesso del green pass **non riceverà stipendio a partire dal primo giorno di assenza**. Alla luce di quanto suddetto, prima del servizio sarà verificato giornalmente il possesso del green pass.

xxxxxx, 24/08/2001

Il Dirigente Scolastico

Posizione della UIL Scuola

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

PACTA SUNT SERVANDA:

VALE PER TUTTI MA NON PER IL MINISTRO BIANCHI

UIL Scuola Lombardia- agosto 2021

- https://uilscuola.lombardia.it/green-pass-**nota-regione-lombardia/**

sondaggio

- https://uilscuola.lombardia.it/**sondaggio**-obbligo-vaccinale-covid-19/

petizione

- https://uilscuola.lombardia.it/**sosteniamo**-le-vostre-richieste-no-alle-sanzioni-senza-vaccino/
- https://uilscuola.lombardia.it/green-pass-la-scuola-rivendica-**liberta-e-giustizia-sociale/**

Sondaggio: Ritieni opportuno obbligare il personale scolastico a vaccinarsi

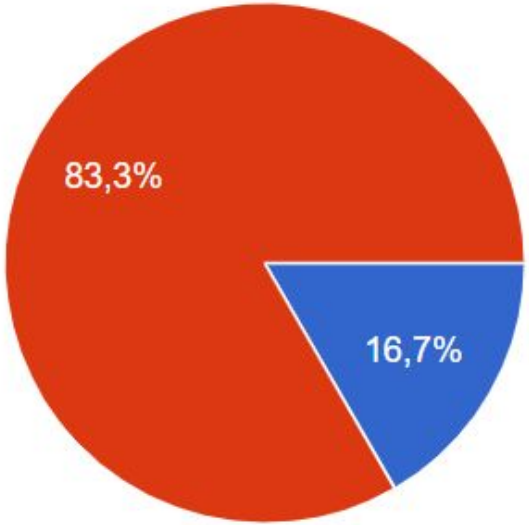

Petizione

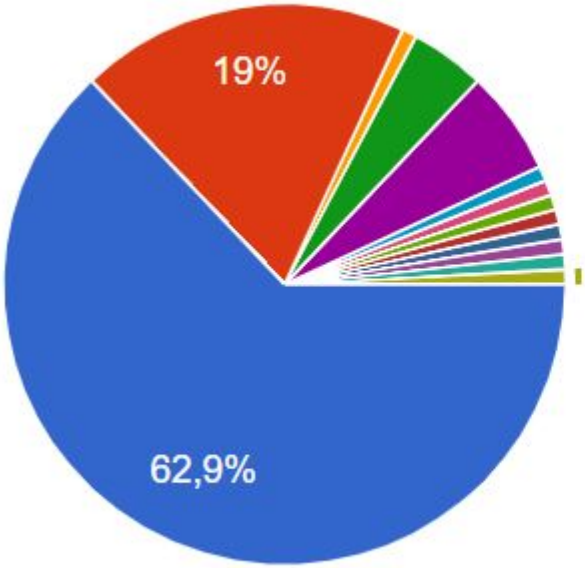

- Docente
- personale ATA
- Dirigente Scolastico
- DSGA
- esterno alla scuola
- Studentessa
- Informatico
- Genitore di studente minorenne
- Formatore cfp
- Genitore di studente liceo
- GENITORE
- Studente
- Educatrice asilo nido comunale

Posizione della UIL Scuola

richieste al Ministero

- Ritiro della nota
- Non confondere il personale della scuola che esercita una funzione per il diritto allo studio con gli avventori di ristoranti
- Richiesta di moratoria di 45 giorni

NON ACCOLTA

Conferenza Nazionale dei segretari regionali - 25-8-2021

-**conferma** sottoscrizione Protocollo d'intesa firmato per attenuare il DL 111/2021 (far valere in via giudiziaria il comportamento illeggitimo- tentare iniziative legali)

- **ritiro** delegazione trattante in segno di protesta

ci impegniamo a:

salvaguardare personale della scuola vittima di discriminazione(sanzione, ammonizione, sospenzione, sostituzione, interruzione dello stipendio/carriera/trattamento previdenziale).

- sicurezza sui luoghi di lavoro: oneri a carico del datore di lavoro
- sostenere la minoranza di lavoratori intimoriti e disorientati
- pericolosi elementi divisivi scaricando sul personale scolastico e sui Dirigenti Scolastici una mole di impegni e di responsabilità difficilmente sopportabili
- test salivari(tracciamento e distanziamento)

Premesso che:

Il rientro a scuola di bambine e bambini, studenti e studentesse è importantissimo.

riteniamo:

Il green pass una imposizione e non garantisce che con tutto il personale vaccinato non ci siano pericoli di infezione da Covid.

Studenti e studentesse che frequenteranno liberamente non sono soggetti ad alcun controllo preventivo.

La questione green pass non era prioritaria e le modalità di applicazione inaccettabili.

Protocolli di sicurezza necessari:

Distanziamento, mascherine, sanificazioni, aule con il numero di studenti adeguato, impianti di areazione di tutti i locali, mezzi di trasporto adeguati e dedicati esclusivamente agli studenti!

Piano trasporto alunni.

Le problematiche dell'anno scorso sono irrisolte e si pensa di avviare in sicurezza

col green pass e le minacce di sanzioni?

Posizione della UIL Scuola

Ricatto ipocrita per invogliare

i non vaccinati a vaccinarsi,

un obbligo lesivo della **libertà** individuale.

La posizione dei DS e la privacy

Il **DS è tenuto ad applicare la normativa:**.

- deve, dopo 5 giorni adottare la sospensione!
- non è una sanzione disciplinare
- se discende ex legge, non prevede un termine della sospensione-ad libitum oppure discriminatorio

Si potrebbe incorrere in una i**llegittimità costituzionale** e pagare il danno. **Il DS paga il danno?**

*Come si fa a tutelare i DS che non rispetteranno le **norme sulla privacy**?*

*Si viola la privacy se si crea una banca dati sul green pass. Quindi significa che **il DS deve verificare giornalmente!***

Il DS può delegare ed individuare un preposto ai controlli. Quali devono essere le competenze del preposto? E se il preposto non si trova?

Chi controlla se il DS ha il green pass? Forse dovrebbe farlo l'USR!

La posizione dei DS e la privacy

Il DS, se ritiene applicare la normativa, deve, dopo 5 giorni adottare la sospensione?

- sanzione disciplinare non di competenza
- non possibile
- se discende *ex lege*, questa non prevede un termine della sospensione ad libitum e comporta un atto discriminatorio

I Dirigenti sono stati trattati come sudditi esecutori

sui quali si scaricano responsabilità gravose

non rientranti nei propri doveri.

La UIL Scuola si impegna a:

Organizzare una serie di iniziative da condurre attraverso incontri con l'inizio del nuovo anno scolastico per porre le premesse per una

mobilitazione della Categoria

A tutelare tutto il personale della scuola attraverso **azioni giudiziarie** nelle competenti sedi.

Cosa possiamo fare?

Invitiamo i **DS** a evitare conflitti;

gli stessi con urgenza dovrebbero mettersi in contatto con i rispettivi ATS e proporre una convenzione utilizzando le risorse economiche pervenute per fornire tamponi salivari ai dipendenti che non hanno effettuato il vaccino per svariati motivi;

Cosa possiamo fare?

Invitare chi non è vaccinato a **sottoporsi al tampone**

per evitare sanzioni e sospensione dal servizio

che come UIL Scuola **impugneremo** davanti

al Giudice del Lavoro

nonchè le note attuative del decreto, al TAR;

Cosa possiamo fare?

Se le scuole non forniranno i **tamponi gratuitamente**,

invitiamo i lavoratori interessati

che si vedranno allontanati dal posto di lavoro di

inviare a scuola una **mail** con una dichiarazione che **si ritengono a disposizione, ovvero di poter effettuare il loro servizio in remoto**, salvo i coll. scol..

UIL SCUOLA
LOMBARDIA

via Campanini, 7 Milano

telefono: 02 67 11 02 501

mail: lombardia@uilscuola.it